

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2138 DEL 18/11/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA AL 100% DELL'OPERATORE SOCIO SANITARIO, CAT. BS4, SIG.RA E.T.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2309/22

Il Dirigente, Direttore f.f. dell'U.O.C. "Gestione Risorse Umane", nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore f.f. dell'Unità Operativa Complessa "Gestione Risorse Umane" riferisce quanto segue.

- con precedente deliberazione n.781 del 14.08.2014 questa Azienda U.L.S.S. (ex ULSS 4 Alto Vicentino) ha collocato a decorrere dal 01/09/2014 la sig.ra Elena Tonelli, operatore socio sanitario, cat. BS4, a tempo pieno ed indeterminato, per il 50% in distacco sindacale ex artt.5-7-14 del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni, e per l'ulteriore 50% in aspettativa sindacale non retribuita ex art.7-12-14-17 del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- con nota n. 90788/22 del 17.10.2022, l'Organizzazione Sindacale "CISL FP" comunica il termine del distacco sindacale con la data del 31 ottobre 2022 e chiede di attivare in continuità, a decorrere dal 01.11.2022, l'aspettativa art.31 Legge 300/70 al 100%, con procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 15 CCNQ, del 04.12.2017 e s.m.i., per la Sig.ra Elena Tonelli, Dirigente Sindacale componente del Consiglio Generale CISL Funzione Pubblica di Vicenza;
- verificato che l'interessata possiede i requisiti soggettivi previsti per l'applicazione delle prerogative sindacali;

Richiamati:

- l'art. 31 della Legge 20.05.1970, n. 300 e s.m.i., c.d. "Statuto dei Lavoratori" che sancisce il diritto del lavoratore, che ne faccia richiesta, ad essere collocato in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del mandato, qualora sia chiamato a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali prevedendo che i periodi di aspettativa in questione siano considerati utili ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione;
- gli articoli 15, 21 e 22 del CCNQ sulle prerogative sindacali sottoscritto il 4 dicembre 2017 coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019-2021 del 19 novembre 2019;

Per quanto esposto, nell'attestare l'avvenuta regolare istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, il Direttore f.f. dell'Unità Operativa Complessa "Gestione Risorse Umane", in qualità di dirigente responsabile del procedimento, propone:

- di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per collocare la Sig.ra Elena Tonelli dal 01.11.2022 in aspettativa sindacale non retribuita al 100%;
- di dare atto che con l'approvazione del presente provvedimento, cesseranno gli effetti della precedente deliberazione n.781 del 14.08.2014

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione del Responsabile del procedimento e ritenuto di farla propria;

Vista l'attestazione del responsabile del servizio competente dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di collocare la Sig.ra Elena Tonelli, operatore socio sanitario, cat. BS4, a tempo pieno ed indeterminato di questa ULSS, per le motivazioni esposte in premessa, in aspettativa sindacale non retribuita al 100% dal 01.11.2022;
2. di dare attuazione agli adempimenti previsti per la fruizione delle prerogative sindacali di cui all'art. 21 del CCNQ 04.12.2017;
3. di dare atto che, come previsto dall'art. 19, ultimo comma, del CCNQ del 4.12.2017, in caso di aspettativa sindacale non retribuita (ai sensi e con le modalità dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564), i contributi figurativi accreditabili in base all'art. 8, ottavo comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito secondo le indicazioni dei CCNL di comparto o di area dirigenziale;
4. di dare atto che con l'approvazione del presente provvedimento, cesseranno gli effetti della precedente deliberazione n.781 del 14.08.2014;
5. di dare altresì atto, che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione nr. 1386 del 22.07.2022.